

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 901)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1973

Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo all'indennità di trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della Marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, modificando l'articolo 4 del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, stabilisce che gli ufficiali e sottufficiali della Marina militare, che raggiungono una destinazione d'imbarco, hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale e di bagaglio per i membri della propria famiglia dalla località della precedente destinazione di servizio a terra al luogo della precaria residenza fissata durante il periodo d'imbarco del capo famiglia, sempre che con il trasporto della famiglia sia effettuato anche il trasporto delle masserizie.

Il rimborso spetta anche per il trasferimento della famiglia dalla località della precaria residenza a quella della nuova destinazione a terra del capo famiglia dopo lo sbarco.

Stabilisce invece che nessun rimborso è dovuto nell'eventualità di cambi di residenza precaria durante l'imbarco del capo famiglia, anche se si tratta di imbarchi successivi. Rimane quindi escluso:

a) il personale che avendo effettuato movimento di imbarco ed avendo trasferito effettivamente la famiglia nella stessa sede

di assegnazione dell'unità navale (es. Taranto per navi appartenenti a divisioni navali colà dislocate) deve eseguire movimento per altra unità assegnata ad altra sede (es. La Spezia per navi colà dislocate);

b) il personale imbarcato su navi che cambiano sede di assegnazione (es. da Taranto a La Spezia) in seguito al passaggio delle unità ad altra divisione navale, qualora detto personale abbia trasferito la propria famiglia nella nuova sede.

Tali esclusioni non appaiono giustificate in quanto, una volta accolto il principio che le spese di trasferimento delle famiglie non debbono gravare sugli ufficiali e sottufficiali imbarcati, esso dovrebbe essere applicato indistintamente in tutti i casi in cui il personale in parola viene trasferito da una destinazione all'altra, sia da terra a bordo o da bordo a terra, sia da una ad altra destinazione d'imbarco, sia infine da una località ad un'altra di assegnazione della nave.

Si rende quindi necessario modificare le norme vigenti adottando un trattamento unico in materia di rimborso delle spese per trasferimento della famiglia in una residenza precaria nei vari casi connessi con i movimenti di imbarco del capo famiglia.

Sarà possibile in tal modo andare incontro alle aspirazioni del personale che è oggi costretto a sostenere in proprio non indifferenti spese di viaggio e trasporto di mobilio e masserizie, per farsi raggiungere nelle nuove sedi dalle famiglie, od a forzate

lunghe separazioni che comportano disagi facilmente intuibili.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge il quale, all'articolo 1, stabilisce che i rimborsi e compensi in parola competono anche in caso di destinazione del capo famiglia imbarcato su altra nave di assegnazione diversa e nel caso di assegnazione ad altra sede dell'unità su cui egli è imbarcato.

L'articolo 2 limita il beneficio, nell'eventualità di cambiamento della precaria residenza determinata dall'imbarco del capo famiglia su nave diversa, al caso in cui la famiglia sia stata effettivamente trasferita nella stessa sede di dislocazione della nave e non in altra sede precaria.

L'articolo 3, al fine di impedire che nel caso di cambiamento ad altra sede di assegnazione della nave su cui il capo famiglia è imbarcato, abbiano a verificarsi, per assegnazioni di breve durata, altrettanti trasferimenti delle famiglie del personale, stabilisce che il diritto a eleggere la precaria residenza per la propria famiglia potrà essere chiesto soltanto dopo due mesi dal cambiamento di assegnazione della nave.

L'articolo 4 reca una norma transitoria che consentirà al personale imbarcato di farsi raggiungere dalle proprie famiglie sistemate in una residenza precaria prima delle nuove provvidenze.

L'articolo 5 abroga espressamente le contrarie disposizioni oggi vigenti.

L'articolo 6, infine, indica l'onere finanziario che dal provvedimento deriverà e i mezzi per farvi fronte.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

I rimborsi e le indennità spettanti, ai sensi del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, modificato con regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina per gli spostamenti delle rispettive famiglie durante il periodo d'imbarco, competono anche in caso di imbarco consecutivo su altra nave di diversa sede di assegnazione e nel caso di assegnazione ad altra sede della nave su cui l'ufficiale o il sottufficiale è imbarcato.

Art. 2.

Nel caso di destinazione del capo famiglia imbarcato da una ad altra nave di sede diversa, i rimborsi e le indennità di trasferimento sono concessi soltanto qualora la famiglia abbia effettivamente trasferito la propria residenza nella stessa sede di dislocazione della nave dalla quale il capo famiglia è trasferito.

Art. 3.

Qualora la nave sulla quale il capo famiglia è imbarcato venga trasferita ad altra sede di assegnazione, il personale interessato potrà chiedere di eleggere la precaria residenza per la propria famiglia nel comune che è sede di nuova assegnazione dell'unità soltanto dopo un periodo di due mesi dalla data di cambiamento di assegnazione dell'unità stessa.

Anche in questo caso è necessario che la famiglia abbia effettivamente fissato la propria residenza nella sede di dislocazione della nave.

Art. 4.

Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui agli articoli precedenti, la cui famiglia abbia eletto una precaria residenza prima di tale data, potrà trasferire la famiglia stessa nel comune che è sede di assegnazione della nave.

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, è abrogato.

Art. 6.

All'onere annuo di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'anno 1973 mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.